

PROVINCIA DI VERONA

Area funzionale servizi in campo ambientale - Servizio rifiuti

Unità operativa rifiuti speciali

Oggetto:

Rinnovo della validità, fino al 13 giugno 2024, dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata con determinazione n. 2349/14 del 13 giugno 2014 alla ditta Nuova Metalcavi S.r.l., volturata alla ditta Zeggio Matteo, per l'impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva di RAEE¹, sito via degli Imprenditori, 73/75, nel Comune di Valeggio sul Mincio (VR).

Determinazione n. 1938/19 del 13/06/2019

Decisione

Il Dirigente² dell'Area funzionale servizi in campo ambientale della Provincia di Verona rinnova³ alla ditta Zeggio Matteo la validita', fino al 13 giugno 2024, dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata con determinazione provinciale n. 2349/14 del 13 giugno 2014, volturata prima con determinazione 1963/18 alla GMPS Srl e poi con determinazione n. 579/19 del 14 febbraio 2019 alla ditta Zeggio Matteo, per l'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, e di messa in riserva di RAEE⁴ nell'impianto sito in via degli Imprenditori, 73/75, nel Comune di Valeggio sul Mincio (VR).

Fatto

Con determinazione provinciale n. 5148/08 del 27 agosto 2008 è stato approvato il progetto presentato dalla ditta Metalcavi di Noto Saverio per la realizzazione di un impianto di messa in riserva, selezione e cernita di rifiuti speciali non pericolosi, di trattamento destinato al recupero di cavi elettrici e di messa in riserva di RAEE⁵, da ubicarsi in via degli Imprenditori, 73/75, nel Comune di Valeggio sul Mincio (VR). In data 13 febbraio 2009 è pervenuta la⁶ copia di polizza RC inquinamento debitamente quietanzata.

In data 18 marzo 2009 è pervenuto⁷ il collaudo funzionale dell'impianto, previsto dalla L.R. n. 3/2000. Contestualmente ad esso la ditta ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

Con nota del 27 maggio 2009 la ditta ha trasmesso⁸ domanda di volturazione della determinazione n. 5148/08 del 27 agosto 2008 della richiesta dell'emissione del decreto definitivo e la gestione dell'impianto a favore della società Nuova Metalcavi SRL con allegati copia dell'atto costitutivo della società Nuova Metalcavi S.r.l. e relativa visura camerale.

La società Nuova Metalcavi è stata autorizzata, con determinazione n. 3794/09 del

¹ Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

² L'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", l'articolo 75 del vigente statuto della Provincia e gli articoli 24 e 30 del vigente regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti o ai funzionari da loro delegati la competenza ad adottare gli atti di assenso.

³ Ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e dell'art. 26 della L.R. n. 3 del 21 gennaio 2000.

⁴ Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

⁵ Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

⁶Acquisito in data 13/02/2009 prot. n. 16323.

⁷ Acquisito in data 18/03/2009, prot. n. 30425.

⁸ Nota acquisita in data 01/06/2009, prot. n. 56823.

06 luglio 2009, all'esercizio dell'impianto di messa in riserva e di recupero rifiuti speciali e di messa in riserva RAEE, fino al 15 giugno 2014.

In data 24 giugno 2011⁹ la Ditta ha presentato una istanza di modifica dell'impianto, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii., In allegato all'istanza¹⁰ sono state presentate la dichiarazione motivata del direttore dei lavori, la presa visione e l'avvallo preventivo del collaudatore e le planimetrie generali dello stato autorizzato e dello stato di variante. Con nota del 29 giugno 2011 la Provincia ha comunicato¹¹ l'avvio del procedimento per la modifica dell'autorizzazione all'esercizio.

In data 04 agosto 2011 si è tenuto un incontro istruttorio 12 presso la provincia di Verona, al fine di valutare congiuntamente la domanda presentata dalla società in oggetto per la modifica dell'autorizzazione all'esercizio ed esaminare le risultanze delle istruttorie parziali dei vari Enti. L'incontro si è concluso con la richiesta di integrazioni 13.

In data 04 gennaio 2012 la società ha presentato¹⁴ le integrazioni, riguardanti la modifica dell'autorizzazione all'esercizio, con allegata la planimetria dell'impianto.

Con determinazione n. 1364/12 del 02 aprile 2012 è stata modificata la determinazione n. 3794/09 del 06 luglio, con presa d' atto della modifica riguardante il capannone e la riduzione della potenzialità di stoccaggio.

In data 01 giugno 2012 la società ha inviato¹⁵ l'appendice n. 1 alla polizza n. 1917004 già agli atti dei nostri uffici; in data 27 gennaio 2014 ha invece inviato¹⁶ copia della polizza RC ambientale insediamenti.

In data 16 dicembre 2014 la Nuova Metalcavi S.r.l. ha inviato¹⁷ istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, mentre in data 12 maggio 2014 la Provincia di Verona ha avviato¹⁸ il procedimento per il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio e ha contestualmente convocato una riunione istruttoria per il 19 maggio 2014.

In data 10 giugno 2014 la ditta ha trasmesso¹⁹ i documenti richiesti nel corso della riunione del 19 maggio 2014.²⁰

Con determinazione n. 2349/14 del 13 giugno 2014 la Provincia ha rinnovato la validita', fino al 13 giugno 2019, dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata alla ditta Nuova Metalcavi Srl, per il l'impianto sito in via degli Imprenditori 73/75, nel Comune di Valeggio sul Mincio.

Con la pubblicazione della DGRV n.1400/2017 sul B.U.R. n. 90 del 19/09/2017, entrata in vigore in data 1 ottobre, è subentrato obbligo di effettuare la verifica dei piani progetti ed interventi necessitino o meno di procedere con lo studio per la Valutazione di Incidenza sui siti di Natura 2000, in conformità a quanto previsto dalla medesima deliberazione all'allegato A punto 2.1.1, fase 1), provvedendo a trasmettere gli esiti della suddetta verifica, nonché la documentazione prevista al punto 3.4, dell'allegato A alla citata DGRV 1400/2017. Si richiama in proposito la

⁹Nota acquisita in data 24/06/2011, prot. n. 68394.

¹⁰La prima modifica consiste nella possibilità di stoccare su pavimento, all'interno del capannone, le sostanze od oggetti ("ex materie prime secondarie"), creando due aree separate di circa 32 metri quadri ciascuna, nell'area attualmente autorizzata per lo stoccaggio dei rifiuti (cavi in rame). In conseguenza di ciò è richiesta una riduzione della quantità massima di rifiuti stoccabili, dalle attuali 340 tonnellate a 205 tonnellate.

La seconda modifica è la realizzazione, a seguito di autorizzazione comunale, di un ufficio soppalcato sopra la zona uffici.

¹¹Nota provinciale del 29/06/2011, prot. n. 69567.

¹²Convocato con nota provinciale del 13/07/2011, prot. n. 74974.

¹³Si veda il verbale dell'incontro trasmesso con nota provinciale del 09/08/2011, prot. n. 84717.

¹⁴Nota acquisita in data 09/01/2012, prot. n. 1785.

¹⁵Con nota del 01/06/2012 con n. 39283 del protocollo;

¹⁶Con nota del 27/01/2014 con n. 8208 del protocollo;

¹⁷Con nota del 16/12/2014 con n. 122526 del protocollo;

¹⁸Con nota del 12/05/2014 con n. 49267 del protocollo;

¹⁹Con nota del 10/06/2014 con n. 59649 del protocollo;

²⁰Verbale inviato in data 03/06/2014 con n. 56598 del protocollo;

nota²¹ provinciale del 18 dicembre 2017, inoltrata ai comuni della Provincia di Verona, in base alla quale l'espressione sulla documentazione relativa alla Valutazione di incidenza e/o della non necessita' di procedere a tale valutazione è di competenza del Comune.

Con sentenza n. 1229 del 28 febbraio 2018, resa in un giudizio che vedeva coinvolta la Regione Veneto, il Consiglio di Stato si è espresso in tema di End of Waste affermando di non condividere la tesi, sostenuta dal T.A.R. Veneto nella sentenza di primo grado, secondo cui la mancanza di regolamenti comunitari o di decreti ministeriali relativi alle procedure di recupero di determinati rifiuti non possa precludere il potere dell'Autorità competente di valutare comunque, caso per caso, l'eventuale rilascio delle relative autorizzazioni, nel rispetto delle quattro condizioni previste dall'art. 184-ter, co. 1 del d.lgs. n. 152/2006. Ad avviso del Consiglio di Stato, infatti, la Direttiva 2008/98/CE deve essere interpretata nel senso che solo lo Stato può stabilire i criteri affinché un rifiuto cessi di essere tale, in modo da garantire uniformità su tutto il territorio nazionale.

Con determinazione provinciale n. 1363/18 del 11.06.2018 il provvedimento di rinnovo è stato volturato a favore della ditta G.M.P.S. S.r.l., con sede legale in viale Postumia n. 58/B a Villafranca di Verona. In data 14 gennaio 2019 la ditta Zeggio Matteo con sede legale in via G. Mazzini 65 a Castelgugliemo (Rovigo), ha presentato²² istanza di volturazione del provvedimento sopracitato, a favore della stessa.

In allegato alla domanda di volturazione dell'autorizzazione la ditta richiedente ha dichiarato di essere affittuaria dell'immobile e di di aver acquisito dalla GMPS Srl l'affitto del ramo d'azienda relativa alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti, inoltre ha allegato la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio in cui dichiara il possesso dei requisiti e l'assenza di condanne penali;
- intercalare RT per la nomina del responsabile tecnico; visura camerale;
- attestato di prestazione energetica degli edifici;
- atto notarile di affitto ramo d'azienda.

Con determinazione provinciale n. 579/19 del 14 febbraio 2019 l'autorizzazione è stata volturata alla ditta Zeggio Matteo, motivo per cui alla stessa Ditta viene rilasciato il presente provvedimento.

Motivazione La decisione, in base a quanto emerso nella fase istruttoria effettuata dagli uffici competenti ai sensi della normativa riportata in nota²³, si fonda sulla verifica della documentazione agli atti, dalla quale non emergono motivi ostativi al rilascio del presente provvedimento.

> La decisione di chiedere al proponente l'evidenza di avere effettuato la procedura di valutazione di incidenza prevista dall'art. 5 del DPR 357/97 (secondo le disposizioni regionali vigenti alla data di realizzazione del progetto, ed attualmente stabilite con DGRV 1400/2017, entrata in vigore il 1 ottobre 2017) nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto o intervento, si fonda sui chiarimenti forniti dalla regione Veneto con nota del 17 novembre 2017, prot. 97789. Nello specifico, con la suddetta nota la Regione ha chiarito che, qualora nell'ambito del procedimento per il rilascio di un'autorizzazione ambientale, la Provincia rilevi il mancato adempimento della procedura di valutazione di incidenza nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'abilitazione alla realizzazione del progetto o interventi, l'istanza è da considerarsi incompleta e la medesima amministrazione ha la facoltà di richiedere al proponente l'integrazione del provvedimento presso il soggetto competente al rilascio

²¹Protocollo Provincia di Verona . 107057 del 18/12/2017

²²Atti della Provincia prot. n. 1947 del 14/01/2019.

²³ D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche, Legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3 e successive modifiche.

del titolo abilitativo. Nel contempo, la decisione di concedere un tempo per produrre la suddetta evidenza (trasmettendo la documentazione specificata nella sezione "obblighi da rispettare" del presente provvedimento), si fonda sulla necessità di non aggravare i termini dei procedimenti in corso, con fase istruttoria già conclusa dagli uffici²⁴.

Obblighi da rispettare

La ditta Zeggio Matteo è autorizzata all'esercizio dell'impianto di messa in riserva e di recupero rifiuti speciali , sito in via degli Imprenditori, 73 nel comune di Valeggio sul Mincio (VR), nel rispetto della normativa di settore²⁵ e delle prescrizioni di seguito riportate:

Gestione dei Rifiuti

1. I rifiuti che possono essere conferiti in impianto sono quelli riportati nella Tabella n. 1 "Codici e Attività".

Tabella n. 1 "Codici e Attività" 26

codice CER	Descrizione rifiuto	Operazioni di recupero			Normativa di riferimento "End of Waste"
		R13	R4	R3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
020110	Rifiuti metallici	X			
100210	Scaglie di laminazione	X	X		Regolamento (UE) 333/2011 e/o 715/2014
110501	Zinco solido	X	X		Regolamento (UE) 333/2011
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	X	X		Regolamento (UE) 333/2011
120102	Polveri e di materiali ferrosi	X	X		Regolamento (UE) 333/2011
120103	Limatura e trucioli particolato di materiali non ferrosi	X	X		Regolamento (UE) 333/2011
120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi	X	X		Regolamento (UE) 333/2011 e/o 715/2014
120199	Rifiuti non specificati altrimenti: (pezzi di tubo di varie misure derivante dal taglio di verghe; pezzi di tubo di varie misure forati o piegati; parti di strutture di sedie e tavoli in ferro; scarto di lavorazione lamiera che può essere anche zincata e lavorata: stampaggio, taglio laser).	X	X		Regolamento (UE) 333/2011 e/o 715/2014
150104	Imballaggi metallici	X	X		Regolamento (UE) 333/2011 e/o 715/2014
160117	Metalli ferrosi	X	X		Regolamento (UE) 333/2011
160118	Metalli non ferrosi	X	X		Regolamento (UE) 333/2011 e/o 715/2014
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da	X			, o , 10, 2011

²⁴ Ovvero nel caso in cui siano già state formalmente richieste le integrazioni documentali.

²⁵Il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni recante "Norme in materia ambientale" disciplina nella parte quarta la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati. La legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3 e successive modifiche e integrazioni costituisce la normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti.

²⁶Così come da documentazione trasmessa in data 10/06/2014 con n. 59649 del protocollo;

codice CER	Descrizione rifiuto	Operazioni di recupero			Normativa di riferimento "End of Waste"
		R13	R4	R3	
	160209 a 160213				
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	X			
170401	Rame, bronzo, ottone	X	X		Regolamento (UE) 333/2011 e/o 715/2014
170402	Alluminio	X	X		Regolamento (UE) 333/2011
170403	Piombo	X	X		Regolamento (UE) 333/2011
170404	Zinco	X	X		Regolamento (UE) 333/2011
170405	Ferro e acciaio	X	X		Regolamento (UE) 333/2011
170406	Stagno	X	X		Regolamento (UE) 333/2011
170407	Metalli misti	X	X		Regolamento (UE) 333/2011 e/o 715/2014
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	X	X	X	Regolamento (UE) 333/2011 e/o 715/2014
191002	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	X	X		Regolamento (UE) 333/2011 e/o 715/2014
191001	Rifiuti di ferro e acciaio	X	X		Regolamento (UE) 333/2011
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	X	X		Regolamento (UE) 333/2011 e/o 715/2014
191202	Metalli ferrosi	X	X		Regolamento (UE) 333/2011
191203	Metalli non ferrosi	X	X		Regolamento (UE) 333/2011 e/o 715/2014
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	X			
200140	Metallo	X	X		Regolamento (UE) 333/2011 e/o 715/2014

- 2. La potenzialità massima di trattamento è fissata pari a 9 t/giorno, mentre la massima capacità di stoccaggio a 205 t (comprensiva sia dei rifiuti introitati che di quelli derivanti dall'attività), in conformità alle previsioni progettuali²⁷.
- 3. Le operazioni di recupero consentite sono le seguenti:
 - R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
 - R3: Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi;
 - R4: Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici.
- 4. Le operazioni di recupero autorizzate, di cui sopra, devono essere condotte mediante l'applicazione delle migliori tecniche disponibili e sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto. Inoltre dalle registrazioni sul registro di carico e scarico, di

²⁷Si veda la relazione tecnica trasmessa dalla ditta in data 09/01/2012, prot. n. 1785.

- cui all'art. 190 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., si dovrà poter risalire alle partite originarie che hanno generato il rifiuto.
- 5. I rifiuti introitati in impianto, i quali, a seguito di trattamento, non abbiano le caratteristiche di materie prime secondarie stabilite dall'art. 184-bter del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii devono essere inviati presso impianti di recupero autorizzati.
- 6. Per i rottami di ferro, acciaio e alluminio e sue leghe la cessazione della qualifica di rifiuto è possibile solo previo rispetto di tutte le prescrizioni indicate dal Regolamento (UE) n. 333/2011.
- 7. Per i rifiuti costituiti da rame la cessazione della qualifica di rifiuto è possibile solo previo rispetto di tutte le prescrizioni indicate dal Regolamento (UE) n. 715/2013.
- 8. I rifiuti derivanti dall'attività che risultino o diventino non più commerciabili devono essere conferiti presso impianti di smaltimento autorizzati.
- 9. I rifiuti identificati con codice CER "voce a specchio", classificati non pericolosi dal produttore, potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica²⁸; tale certificazione dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà avvenire almeno ogni due anni.
- 10. Sui rifiuti tra loro non compatibili non è consentita la miscelazione che possano pregiudicare l'efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento e comunque, non è possibile eseguire la miscelazione di rifiuti in difformità a quanto prescritto nell'art. 187 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..
- 11. Lo stoccaggio dei rifiuti ammessi nell'impianto per la sola messa in riserva R13 dovrà essere finalizzato al successivo invio presso impianti esterni autorizzati allo svolgimento dell'attività di recupero (da R1 a R12); non sono consentiti ulteriori passaggi presso impianti di sola messa in riserva nè sono ammesse pratiche di cambio codice sugli stessi.
- 12. Su tutti i materiali metallici o prodotti semilavorati metallici deve essere effettuata la sorveglianza radiometrica, di cui l'art. 157 del D.Lgs. 230/95 e ss.mm.ii.. La registrazione dei controlli effettuati per la sorveglianza radiometrica, deve essere a disposizione degli organi di vigilanza.
- 13. Su rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto non sono ammesse pratiche di cambio codice; l'accorpamento, successivo alla cernita, delle varie frazioni dello stesso rifiuto da inviare a recupero non deve comportare una modifica delle caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche del rifiuto né l'attribuzione di un diverso codice CER.
- 14. La gestione dei rifiuti RAEE deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel D.Lgs n. 49/2014²⁹. Nel particolare la ditta è tenuta a:
 - effettuare su tali rifiuti esclusivamente una messa in riserva;
 - i RAEE dovranno essere stoccati esclusivamente all'interno del capannone;
 - annotare sul registro di carico e scarico il peso dei R.A.E.E. in entrata, nonché dei loro componenti, ed in uscita le quantità effettivamente recuperate (art. 19 del D.Lgs n. 49/2014);
 - assicurare la sorveglianza radiometrica dei rifiuti in ingresso, mediante l'utilizzo di un rivelatore di radioattività (punto 2.2 dell'Allegato VII al D.Lgs n. 49/2014);
 - rispettare le prescrizioni contenute nell'Allegato VII e VIII al D.Lgs n. 49/2014;
 - assicurare che non siano introitati: apparecchiature contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico, tubi catodici, televisori, computer, sorgenti luminose a

²⁸qualora le caratteristiche fisiche del rifiuto non permettano l'esecuzione di analisi chimiche, la certificazione analitica potrà essere sostituita da idonea documentazione (es. schede tecniche del prodotto, scheda di sicurezza) attestante l'assenza delle sostanze pericolose così come previsto dalla decisione 2000/532/Ce;

²⁹Decreto Legislativo 14 marzo 2014 n. 49 "Attuazione della direttiva2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

scarica, rifiuti contenente mercurio, rifiuti contenenti amianto, componenti contenenti sostanze radioattive, condensatori contenenti PCB;

 assicurare che vengano adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.

Gestione dell'impianto

- 15. La gestione dei rifiuti dovrà avvenire in conformità al progetto approvato, con le modalità e nelle aree previste dalla relazione tecnica e nella planimetria presentata³⁰.
- 16. L'impianto dovrà essere gestito in maniera ordinata e razionale; l'organizzazione degli spazi all'interno del sito dovrà consentire facilità di passaggio e di intervento.
- 17. Lo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere effettuato in maniera tale da garantire la possibilità, all'occorrenza, di raggiungere, in condizioni di sicurezza, tutte le zone di stoccaggio e di lavorazione presenti nell'impianto, ed in modo tale da non intralciare in alcun modo gli accessi.
- 18. I rifiuti (compresi i RAEE) dovranno essere stoccati esclusivamente all'interno del capannone; solamente le eventuali mps³¹ derivanti dall'attività di recupero potranno essere stoccate all'esterno del capannone, ma esclusivamente all'interno di container stagni e coperti.
- 19. Il piazzale destinato alla viabilità e la pavimentazione interna al capannone devono risultare costantemente puliti ed in buono stato.
- 20. Il rifiuto prodotto dalla pulizia della pavimentazione interna al capannone deve essere allontanato mediante ditte autorizzate come rifiuto liquido; i formulari attestanti il regolare smaltimento dovranno essere trasmessi annualmente alla Provincia.
- 21. In impianto deve essere presente idoneo materiale assorbente per la raccolta di eventuali spanti.
- 22. La movimentazione dei mezzi in entrata ed in uscita non deve creare intralcio alla viabilità della zona.
- 23. Le eventuali materie prime presenti nell'impianto devono essere stoccate, in condizioni di sicurezza, separatamente rispetto ai rifiuti.
- 24. Rispettare il divieto di incenerimento di qualsiasi sostanza o rifiuto sul luogo.
- 25. L'impianto deve essere gestito in modo da evitare la diffusione all'esterno di polveri, la formazione di emissioni maleodoranti, garantendo in particolare una corretta gestione dei rifiuti.
- 26. I rifiuti polverulenti, la limatura ed i trucioli devono essere stoccati esclusivamente in container coperti, al fine di evitarne la dispersione.
- 27. Tutti i recipienti fissi e mobili e le zone di stoccaggio dei rifiuti devono avere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. Essi devono essere dotati di idonee etichette o cartelli indicanti il tipo di rifiuto stoccato, il codice CER e la pericolosità del rifiuto stesso, ai sensi della specifica normativa vigente.
- 28. Lo stoccaggio deve essere effettuato per tipologie omogenee di rifiuti.
- 29. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e delle sostanze o oggetti devono essere tenute nettamente distinte e chiaramente visibili e segnalate in impianto con l'utilizzo di opportuna segnaletica e di eventuali linee tracciate sulla pavimentazione.
- 30. La gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendio.
- 31. Le emissioni sonore devono rispettare i valori limite di emissione ed i valori limite assoluti di immissione in relazione alla classe di appartenenza dell'area in cui è ubicato l'impianto, individuata dal comune di Valeggio sul Mincio a seguito dell'adozione del

³⁰Si veda la relazione tecnica trasmessa dalla ditta in data 09/01/2012, prot. n. 1785.

³¹Ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;

- piano di zonizzazione acustica, nonché il valore limite differenziale di immissione
- 32. entro 10 giorni dall'emissione del presente provvedimento, la ditta deve trasmettere alla Provincia e ad ARPA copia del certificato prevenzione incendi:
- 33. La gestione amministrativa dell'impianto deve essere condotta in conformità a quanto previsto dall'art. 28 della Legge Regionale n. 3/2000.
- 34. In caso di dismissione dell'impianto, ripristinare l'originaria destinazione d'uso dell'area, rimuovendo i rifiuti e le strutture realizzate ai fini dello svolgimento della stessa attività. Prima dell'effettuazione del ripristino ambientale dell'area utilizzata, dovrà essere assicurato che non vi sia o non vi sia stata contaminazione delle matrici ambientali, comunicando le risultanze delle indagini a Provincia, Comune ed ARPAV. Il ripristino ed il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto, dovranno essere effettuati in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Garanzie finanziarie

- 35. Deve essere inviata alla Provincia, la garanzia fidejussoria bancaria od assicurativa (in minimo 3 esemplari originali³²), redatta secondo lo schema di polizza riportato nella Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 29 dicembre 2014, n. 2721, con in allegato la copia originale o conforme dell'atto di conferimento (procura³³, ...) attestante i poteri di firma del rappresentante (agente firmatario) del fidejussore, unitamente alle copie dei documenti d'identità del rappresentante del fidejussore stesso e del contraente (l'assenza di tale documentazione rende la polizza inaccettabile da parte del beneficiario); in alternativa alla procura potrà essere inviata la dichiarazione del legale rappresentante³⁴ (firmata ed accompagnata da copia del documento di identità) della Compagnia assicurativa o bancaria che attesti i poteri delegati all'agente firmatario, con riguardo alla data e al valore, oppure copia di recente visura camerale della Compagnia assicurativa o bancaria nella parte riferita ai dati dell'agente firmatario della fidejussione.
- 36. Deve essere osservato quanto stabilito in via integrativa dall'allegato C della D.G.R.V. n. 242 del 09/02/2010 ed eseguire l'addestramento, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori entro circa 90 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione e successivamente con frequenza almeno biennale (soprattutto in riferimento al personale individuato per intervenire operativamente nell'attuazione del Piano di Sicurezza, specificandolo in un elenco aggiornato ad esso allegato), conservando registrazione dei nominativi e delle firme dei partecipanti o la documentazione equivalente che ne attesti la partecipazione; vanno predisposti e adottati i mezzi necessari, oltre che per gli aspetti ambientali legati ad eventuali incidenti, anche per la sicurezza dei lavoratori prevedibilmente coinvolti negli stessi, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale; il Piano di Sicurezza deve essere reso noto al personale che opera nell'impianto, comunicandone ogni eventuale successiva modifica e integrazione (preventivamente al Settore Ambiente della Provincia e al Dipartimento ARPAV per la sua approvazione); così come eventuali variazioni relative al punto 2d (iv-v) dell'allegato C della DGRV n. 242 del 09/02/2010 che vanno comunicate agli stessi Enti prima della loro effettuazione, di norma intendendole tacitamente approvate.
- 37. In caso di cessazione dell'attività dovrà essere assicurato lo smaltimento di tutti i rifiuti e l'assenza di contaminazione delle matrici ambientali³⁵, comunicando le risultanze³⁶ delle indagini a Provincia, Comune, Ulss ed Arpav.
- 38. Ogni eventuale variazione che si intende apportare in merito alla gestione dell'impianto

Relativi a beneficiario, fidejussore e contraente.

Di recente stesura, cioè contestuale alla sottoscrizione della fidejussione; in alternativa potrà essere inviata, la vecchia procura, ma autenticata da un notaio in data recente, cioè sempre contestualmente alla sottoscrizione della fide

Sarà necessario dimostrare tale qualifica (non con un autocertificazione).

³⁵ Suolo, sottosuolo e acque di falda.

Allegare il Piano di Caratterizzazione (rif. D.Lgs. 152/2006 art. 242) alla comunicazione di cessazione dell'attività.

deve essere preventivamente e tempestivamente comunicata alla Provincia.

Valutazione di incidenza

- 39. La ditta è tenuta a trasmettere al Comune di Valeggio S.M. e per conoscenza alla Provincia, entro 60 giorni:
- a) evidenza di aver effettuato la procedura di valutazione di incidenza prevista dall'art. 5 del DPR 357/97 nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto o intervento, trasmettendo entro il suddetto termine a Provincia, Comune ed Arpav copia del provvedimento che ne attesti l'avvenuta effettuazione;
- b) oppure, nel caso in cui la procedura non sia già stata effettuata, è tenuta ad effettuare la "verifica della necessità di procedere con lo studio per la valutazione di incidenza", di cui alla DGRV 1400/2017, in conformità a quanto previsto dalla medesima Deliberazione, all'Allegato A, punto 2.1.1, fase 1)³⁷, provvedendo a trasmettere a Comune³⁸, Provincia e Arpav, entro il suddetto termine di 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento, gli esiti della suddetta verifica, nonché la documentazione prevista al punto 3.4. dell'Allegato A alla citata DGRV 1400/2017³⁹. Il mancato rispetto del termine anzidetto comporterà la cessazione dell'efficacia del presente provvedimento.

Avvertenze

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla prestazione, delle garanzie finanziarie adeguate secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014. Tali disposizioni potranno essere integrate con indirizzi operativi predisposti da questa Provincia di Verona in relazione a quanto previsto dalla stessa deliberazione della Giunta Regionale. La mancata prestazione delle garanzie finanziarie si configura come inottemperanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi. Il presente provvedimento potra' essere oggetto di riesame, qualora risultasse necessario, sulla base degli esiti della procedura di valutazione di incidenza, ove necessaria.

[&]quot;Il proponente verifica se il piano, il progetto o l'intervento è ricompreso tra quelli esclusi dalla valutazione di incidenza di cui al successivo paragrafo 2.2. Nel caso in cui il piano, il progetto o l'intervento sia escluso il proponente ne darà comunicazione all'autorità competente secondo le modalità indicate al paragrafo 2.2."

³⁸ In conformità a quanto già comunicato con nota provinciale del 18/12/2017, prot. 107057: "nei procedimenti relativi a provvedimenti autorizzativi ambientali per l'esercizio di attività produttive in cui il titolo provinciale ha anche valenza di approvazione del progetto (es: per gli impianti di recupero rifiuti approvati assorbendo il titolo edilizio comunale - ex art. 29 quater o 208 del D.Lgs. 152/06), o eventualmente nei successivi procedimenti di rilascio/rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per il caso in cui non ci sia evidenza che l'ente competete abbia già provveduto, verrà comunque richiesta l'attivazione del procedimento presso il Comune, in quanto ai sensi dell'art.23 comma 2 lettere c) e d) della LR 3/2000, la Provincia raccoglie le istruttorie parziali ed i pareri dai vari soggetti competenti; in tal caso, il provvedimento autorizzativo provinciale assorbirà sia l'istruttoria comunale relativa ai titoli edilizi che quella relativa alla procedura di Vinca. In questo caso il provvedimento provinciale darà atto dell'espletamento della procedura di VINCA e dei suoi esiti proprio in relazione alla sussistenza competenza a recepire la valutazione di competenza di altri";

[&]quot;Il proponente di piani, progetti o interventi elencati al paragrafo 2.2 per i quali non é necessaria la valutazione di incidenza, dichiara, secondo il modello riportato nell'allegato E, che quanto proposto non è soggetto alla procedura per la valutazione di incidenza, indicando la fattispecie di esclusione. Nella sola ipotesi di cui al punto 23 del paragrafo 2.2 il proponente, oltre alla dichiarazione di cui all'allegato E, deve presentare la "relazione tecnica" con la quale si dimostra, con ragionevole certezza, che il piano, il progetto o l'intervento proposto non arrechi effetti pregiudizievoli per l'integrità dei siti Natura 2000.

Il proponente di piani, progetti o interventi per i quali è necessaria la valutazione di incidenza (non elencati quindi al paragrafo 2.2) deve presentare la seguente documentazione: lo studio per la valutazione di incidenza; la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'allegato G (redatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 48 del D.P.R. 445/2000), qualora non già in possesso dell'autorità competente; la dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale di cui all'allegato F; il programma di monitoraggio qualora il proponente intenda presentarlo contestualmente allo studio per la valutazione di incidenza; gli ulteriori elaborati che costituiscono il piano, progetto od intervento.

Tali elaborati devono essere inoltrati all'autorità competente in materia di valutazione d'incidenza a mezzo PEC, in formato digitale (non protetto da password, leggibile, stampabile e copiabile), e devono essere firmati con firma elettronica qualificata o con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. n. 129/09. Nelle more di applicabilità di quanto previsto dal D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e dal D.P.C.M. n. 129/09, la suddetta documentazione può essere acquisita anche in forma cartacea, debitamente firmata, accompagnata comunque da un supporto digitale."

Con riferimento alla DGRV 1400/17, sara' compito del Comune trasmettere alla Provincia gli esiti dell'istruttoria parziale/parere di competenza ai fini dell'integrazione del provvedimento provinciale di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto della ditta Zeggio Matteo.

La presente determinazione costituisce autorizzazione in merito al profilo ambientale ed è rilasciata ai soli fini della gestione dei rifiuti e può essere sospesa, modificata, revocata o dichiarata decaduta ai sensi della normativa vigente. Restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale e regionale, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività prevista. Restano, altresì, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

Restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale e regionale, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività prevista. Restano, altresì, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata non prima di un anno ed almeno sei mesi prima della scadenza fissata al 15 giugno 2024. In caso di inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, o a seguito di controlli da parte dell'organo di controllo competente, sarà applicato quanto riportato nell'art. 208, comma 13⁴⁰, del D. Lgs. 152/2006.

Le prescrizioni formulate nella presente autorizzazione potranno essere modificate e/o integrate in funzione ad indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione Veneto ed in funzione dell'evolversi della situazione ambientale e normativa

Il presente provvedimento viene consegnato alla ditta Zeggio Matteo, e trasmesso all' Osservatorio Rifiuti della Regione Veneto, al Dipartimento Provinciale dell'Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambiente del Veneto, al Comune di Valeggio sul Mincio, al Dipartimento di Prevenzione. dell'AULSS n. 9 Scaligera, all'Ufficio atti deliberativi, nonché pubblicato sul sito web della Provincia.

Ricorso

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo⁴¹ o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica⁴².

IL DIRIGENTE dott. Paolo Malesani

⁴⁰Fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

⁴¹ Il ricorso al giudice amministrativo va presentato entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

⁴² Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.